

DEDUZIONI E DETRAZIONI 2013

DEDUZIONI

TABELLA DELLE DEDUZIONI	
Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DEDUZIONE DEL RENDIMENTO NOZIONALE DEL NUOVO CAPITALE PROPRIO
Art. 27 ter LP 27/2010 Delibera di Giunta provinciale 22/02/2013 n. 315 ⁽¹⁾	<p>L'articolo 27-ter della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dall'articolo 10 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, prevede che dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa che applicano le aliquote stabilite dall'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono dedurre dalla base imponibile dell'IRAP dovuta l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.</p> <p>Il nuovo capitale proprio è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.</p> <p>Il rendimento nozionale è determinato applicando al nuovo capitale proprio di cui sopra l'aliquota stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, che per il 2013 è stata fissata nel 18,33% (Deliberazione di Giunta provinciale n. 315 del 22 febbraio 2013)</p>
Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DEDUZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'
Art. 12, comma 4, LP 25/2012 Delibere di Giunta provinciale 22/02/2013 n. 279 e 20 dicembre 2013 n. 2687 ⁽¹⁾	<p>L'articolo 12, comma 4, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 e per i due successivi, la deduzione dalla base imponibile dell'Irap degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 22 febbraio 2013 n. 279, leggermente modificata dalla deliberazione 20 dicembre 2013 n. 2687, secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita la deduzione dalla base imponibile Irap delle somme erogate ai dipendenti del settore privato correlate ad incrementi di produttività, in attuazione degli accordi di secondo livello, anche territoriali, che assumano a riferimento precisi indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, oppure in alternativa, le altre misure previste dall'art. 2 del DPCM 22 gennaio 2013; - il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente è pari a 5.000 euro annui; - non è previsto alcun limite di reddito dei beneficiari.
Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DEDUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN ATTUAZIONE DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVI
Art. 12, comma 9, LP 25/ 2012	L'articolo 12, comma 9, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 prevede per i soggetti passivi del settore privato, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 e per il successivo, la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta relativi al personale assunto a tempo indeterminato in attuazione di contratti di solidarietà espansivi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.
Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DEDUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO DI STAFFETTE GENERAZIONALI
Art. 12, comma 9 bis, LP 25/ 2012 Delibera di Giunta provinciale 11/10/2013 n. 2132 ⁽¹⁾	L'articolo 12, comma 9 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, prevede per i soggetti passivi del settore privato, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel

TABELLA DELLE DEDUZIONI

	<p>medesimo periodo d'imposta, per il personale assunto a tempo indeterminato in forza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano – a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di 35 anni di età. La deduzione opera se dalla predetta assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibile Irap ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.</p> <p>I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale n. 2132 dell'11 ottobre 2013.</p>
--	--

DETRAZIONI

TABELLA DELLE DETRAZIONI

Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DETRAZIONE DEL 50% DEI FINANZIAMENTI EROGATI ALLE APT ED ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
<p>Art. 27 bis LP 27/2010 Delibera di Giunta provinciale 24/02/2012 n. 316⁽¹⁾</p>	<p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 446/97 è riconosciuta la detrazione dall'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50% dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, (Aziende di promozione turistica e Consorzi turistici di associazioni Pro Loco) della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 . La predetta detrazione non può in ogni caso superare 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.</p> <p>Si rimanda, per le tipologie di finanziamenti che danno diritto all'agevolazione e per gli altri criteri attuativi, alla deliberazione della Giunta provinciale 24 febbraio 2012, n. 316, pubblicata nel b.u. 06/03/2012, n. 10.</p>
Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DETRAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO VERSATO AGLI ENTI BILATERALI
<p>Art. 27, c. 4, LP 27/2010 Delibere di Giunta provinciale 17/05/2013 n. 911⁽¹⁾ e 23/08/2013 n. 1713⁽¹⁾</p>	<p>Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, ai soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale è riconosciuta una detrazione dall'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90% dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La detrazione non può in ogni caso superare 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.</p> <p>I criteri per consentire agli enti bilaterali di accreditarsi sono stati definiti da ultimo con la deliberazione di Giunta provinciale di data 17 maggio 2013, n. 911. Con successiva deliberazione di Giunta provinciale 23 agosto 2013, n. 1713 è stato accreditato l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Trentino (EBAT), per cui le imprese associate dell'EBAT hanno diritto per l'anno d'imposta 2013 alla detrazione del 90% dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo d'imposta al predetto Ente bilaterale.</p>

⁽¹⁾ Le deliberazioni di Giunta provinciale citate sono reperibili nell'apposita sezione contenuta nella schermata "Circolari e normative"